



# Comune di Castellaneta

Provincia di Taranto

## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

**N. 41/2026 del 09/05/2026**

**OGGETTO:** DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE ENTRATE COMUNALI AI SENSI DEI COMMI DA 102 A 109 DELL'ART. 1 DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2025, N. 199. APPROVAZIONE REGOLAMENTO

Il giorno 09/05/2026 alle ore 09:50 e seguenti in Castellaneta e nella sala delle adunanze consiliari, notificato a norma di Legge e dello Statuto comunale, si è riunito il Consiglio Comunale, in prima convocazione, sessione straordinaria urgente, per l'approvazione della proposta di deliberazione di cui all'oggetto.

	PRESENTI	ASSENTI		PRESENTI	ASSENTI
GIAMBATTISTA DI PIPPA	P		FRANCESCA ARRE'		A
ANNA RUGGI		A	STEFANIA GIANNICO	P	
MARIANNA MATARRESE		A	TOMMASO TRIA		A
LETIZIA IMMACOLATA COLANGELO	P		GIUSEPPE ANGELILLO	P	
GRAZIANO DI PIPPA	P		MARIA TERRUSI	P	
DONATELLO LEMMA	P		ORAZIO GIANDOMENICO	P	
TANIA PANCALLO	P		ALIDA RUSSO	P	
MAURIZIO CRISTINI	P		ANNA MOLFETTA	P	
WALTER ROCHIRA		A			

Presenti: 12 Assenti: 5

Assiste alla seduta il Segretario Generale Dott. ALESSANDRO LANGIU

Assume la presidenza il Presidente del Consiglio MAURIZIO CRISTINI

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, invita a deliberare sulla proposta di deliberazione all'oggetto.

Visto il Decreto Lgs.vo 18 Agosto 2000 n. 267, T.U.E.L., Visto il parere favorevole in ordine alla

regolarità tecnica, espresso ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267.  
T.U.E.L.;

**Esito: Approvata con immediata esecutività**

**OGGETTO: DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE ENTRATE COMUNALI AI SENSI DEI COMMI DA 102 A 109 DELL'ART. 1 DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2025, N. 199. APPROVAZIONE REGOLAMENTO.**

**IL CONSIGLIO COMUNALE**

**Premesso che**

- l'articolo 1, commi da 102 a 109, della legge 30 dicembre 2025, n. 199 in osservanza ai principi generali dell'ordinamento tributario nonché nel rispetto dell'equilibrio dei relativi bilanci, ha disposto la facoltà per le Regioni e per gli Enti locali di introdurre tipologie di definizione agevolata dei propri tributi e delle altre entrate patrimoniali, secondo le proprie esigenze amministrative e finanziarie e con particolare riguardo a crediti di difficile esigibilità;
- l'articolo 1, comma 110, ha disposto l'abrogazione dell'articolo 13 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, limitatamente alla facoltà prevista per le regioni, le province e i comuni di adottare leggi e provvedimenti relativi alla definizione agevolata dei propri tributi;
- L'attribuzione della predetta facoltà conferisce all'Ente una maggiore libertà gestionale nelle attività di recupero delle proprie entrate, permettendo di agire sulla componente accessoria del credito (sanzioni e interessi) al fine di massimizzare il recupero della componente capitale;

**Visti** in particolare i seguenti commi dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2025, n. 199:

- comma 102 che attribuisce alle Regioni e agli Enti locali la possibilità, ferma restando la facoltà di introdurre sistemi premiali di riduzione delle sanzioni, in osservanza dei principi di cui agli articoli 23, 53 e 119 della Costituzione e dei principi generali dell'ordinamento tributario nonché nel rispetto dell'equilibrio dei relativi bilanci e con particolare riguardo a crediti di difficile esigibilità, di introdurre autonomamente, con apposito regolamento, tipologie di definizione agevolata che prevedono l'esclusione o la riduzione degli interessi o anche delle sanzioni, per le ipotesi in cui, entro un termine appositamente non inferiore a sessanta giorni dalla data di pubblicazione del regolamento nel proprio sito internet istituzionale, i contribuenti adempiano ad obblighi tributari precedentemente in tutto o in parte non adempiuti;
- comma 103 che consente di stabilire forme di definizione agevolata anche per i casi in cui siano già in corso procedure di accertamento o controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte il medesimo ente;
- comma 104 che prevede la possibilità, nel caso in cui la legge statale preveda forme di definizione agevolata, di introdurre, anche nei casi di affidamento dell'attività di riscossione ai soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e all'articolo 1, comma 691, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, analoghe forme di definizione agevolata per assicurare ai contribuenti il medesimo trattamento tributario;
- comma 106 che impone di limitare la definizione agevolata a periodi di tempo circoscritti e consentire anche l'utilizzo di tecnologie digitali per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'applicazione delle relative disposizioni.

- comma 107 che stabilisce che le leggi e i regolamenti delle regioni e degli enti locali sulla definizione agevolata devono essere adottati tenuto conto della situazione economica e finanziaria degli enti stessi e della capacità di incrementare la riscossione delle proprie entrate;
- comma 109 che consente di adottare forme di definizione agevolata anche per le entrate di natura patrimoniale.

**Considerato** che l'istituto della definizione agevolata previsto dalla predetta legge 30 dicembre 2025, n. 199 può rappresentare uno strumento utile per:

- recuperare, mediante versamento spontaneo dei contribuenti, i crediti per i quali sarebbe necessario attivare ulteriori procedure di riscossione con oneri aggiuntivi per lo stesso Ente sia in termini di esborso monetario sia in termini di personale impiegato in tale recupero;
- ridurre il contenzioso tributario pendente prevedendo la rinuncia al ricorso in caso di presentazione di istanza per la definizione agevolata, comportando, di conseguenza, un risparmio dei costi legati alla gestione del contenzioso (costo del personale, spese legali, spese di giudizio in caso di soccombenza, ecc.);
- favorire gli equilibri di bilancio attraverso l'abbattimento del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità (FCDE) e la riduzione della quota dei residui attivi; infatti, l'adozione della definizione agevolata consentirebbe la riscossione della quota capitale dei crediti di difficile esazione, permettendo lo svincolo delle corrispondenti quote del FCDE, generando, per l'effetto, una maggiore capacità di spesa o un miglioramento del risultato di amministrazione;
- rendere il bilancio più veritiero e trasparente in linea con i principi di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, eliminando i crediti vetusti e di difficile esazione;

**Rilevata**, dalle risultanze amministrative agli atti degli uffici coinvolti nella gestione delle entrate definibili, la presenza di carichi contenuti in ingiunzioni fiscali notificate nel periodo dal 01/01/2000 al 31/12/2025 e di accertamenti esecutivi definitivi nel periodo dal 01/01/2020 al 31/12/2025, non avviati alla riscossione coattiva tramite azioni cautelati ed esecutive di cui al titolo II del DPR 602/1973, corrispondenti a crediti riportati in residui attivi che, stante la loro vetustà, sono di difficile esazione;

**Esaminata** la relazione redatta dal Responsabile della II<sup>a</sup> Area dott. Maurantonio Massimo con nota prot. n. 10877/2026, dalla quale emerge l'opportunità e la convenienza per l'Ente di adottare la definizione agevolata, tenuto conto del presumibile incremento della riscossione dei crediti e dell'impatto sugli equilibri del bilancio derivante dalla cancellazione dei residui corrispondenti ai crediti stralciati;

Si dà atto che ad apertura della seduta il Presidente sottopone all'attenzione dell'Assise comunale della presenza di emendamenti paretati, così come si evince dal verbale della seduta presisposto dal Segretario Generale ed allegato al presente atto per formarne parte integrale e sostanziale;

**Esaminata** la proposta di "Regolamento per la definizione agevolata delle entrate ai sensi dei commi da 102 a 109 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2025, n.199" che si compone di n. 16 articoli:

PARTE I – DEFINIZIONE AGEVOLATA ENTRATE COMUNALI NON RISCOSSE

- o Oggetto del regolamento
  - o Oggetto della definizione agevolata
  - o Dichiarazione di adesione alla definizione agevolata
  - o Effetti della definizione agevolata
  - o Definizione agevolata degli importi oggetto di rateizzazione
  - o Rinuncia al contenzioso pendente
  - o Entrata in vigore
- PARTE II – REGOLARIZZAZIONE OMESSI VERSAMENTI RATEALI
- o Oggetto del regolamento
  - o Oggetto della definizione agevolata
  - o Perfezionamento della regolarizzazione
  - o Entrata in vigore
- PARTE III - REGOLARIZZAZIONE OMESSI VERSAMENTI E DICHAZIONI
- o Oggetto del regolamento
  - o Oggetto della definizione agevolata
  - o Dichiarazione di adesione alla definizione agevolata
  - o Effetti della definizione agevolata
  - o Entrata in vigore

**Ritenuto** di avvalersi dell'istituto della definizione agevolata previsto dall'articolo 1, commi da 102 a 109, della legge 30 dicembre 2025, n. 199 e disciplinato dalla citata proposta regolamentare per i crediti contenuti in ingiunzioni fiscali di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910 n. 639 notificate dal 01/01/2000 al 31/12/2025 e in avvisi di accertamento di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 27 dicembre 2019, n.160 notificate nel periodo dal 01/01/2020 al 31/12/2025 e di conseguenza di approvare il regolamento alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;

### Visti

- l'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e l'articolo 7 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 in tema di potestà regolamentare;
- l'articolo 119 della Costituzione, che garantisce l'autonomia finanziaria di entrata e di spesa di Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni;
- il comma 108 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2025, n. 199 il quale stabilisce che i regolamenti degli enti locali, in deroga all'articolo 13, commi 15, 15-ter, 15-quater e 15-quinquies, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, all'articolo 14, comma 8, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e all'articolo 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, acquistano efficacia con la pubblicazione nel sito internet istituzionale dell'ente creditore e sono trasmessi, ai soli fini statistici, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione;

**Acquisito** il parere favorevole, espresso dal responsabile del servizio, AREA VI per il Codice della Strada e ARERA II per le altre entrate, ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in ordine alla regolarità tecnica della proposta di che trattasi;

**Acquisito** il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario, in ordine alla regolarità contabile, ai sensi della sopraccitata disposizione di legge;

**Dato atto** del parere favorevole dell'Organo di revisione economico-finanziaria, ai sensi dell'articolo 239, comma 1, lettera b), punto 7), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

**Dato atto** che la presente proposta è stata esaminata dalla competente Commissione consiliare nella seduta del 29/04/2026;

**Visto** il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

**Visto** lo Statuto comunale;

UDITO l'esito di apposita votazione espressa in forma palese, che dà il seguente risultato, accertato e proclamato dal Presidente:

Presenti:12

Assenti: 05 Molfetta, Matarrese, Rochira, Arrè e Tria

Favorevoli:11

Contrari:01 Lemma

Astenuti:0

## **DELIBERA**

1. di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
2. di avvalersi della facoltà prevista dall'articolo 1, commi da 102 a 109, della legge 30 dicembre 2025, n. 199;
3. di approvare il "*Regolamento per la definizione agevolata delle entrate ai sensi dei commi da 102 a 109 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2025, n.199*" composto di n. 16 articoli, riportato in allegato alla presente delibera, per costituirne parte integrante;

4. di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato nel sito internet istituzionale del Comune di Castellaneta;
5. di trasmettere il presente provvedimento alla società SERPHIN Srl affidataria del servizio di supporto per la riscossione del Comune di Castellaneta;
6. di demandare al Responsabile della singola entrata l'adozione di tutti gli atti gestionali necessari, inclusa la predisposizione della modulistica e la massima diffusione dell'iniziativa presso la cittadinanza;
7. di dare atto che il provvedimento, in deroga all'articolo 13, commi 15, 15-ter, 15-quater e 15-quinquies, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, all'articolo 14, comma 8, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e all'articolo 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, acquista efficacia con la pubblicazione nel sito internet istituzionale dell'ente creditore ed è trasmesso, ai soli fini statistici, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione;

Successivamente

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

per l'urgenza di procedere

Udito l'esito di apposita votazione espressa in forma palese, che dà il seguente risultato, accertato e proclamato dal Presidente:

Presenti:12

Assenti: 05 Molfetta, Matarrese, Rochira, Arrè e Tria

Favorevoli:11

Contrari:01 Lemma

Astenuti:0

## **D E L I B E R A**

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, d. lgs. n. 267/2000.

# **COMUNE DI CASTELLANETA**

## **REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE ENTRATE COMUNALI AI SENSI DELLA LEGGE DI BILANCIO 2026 (LEGGE N. 199/2025).**

<u>PARTE I- DEFINIZIONE AGEVOLATA ENTRATE COMUNALI NON RISCOSSE</u>	<u>2</u>
<u>Articolo 1 - Oggetto del Regolamento.....</u>	<u>2</u>
<u>Articolo 2 – Oggetto della definizione agevolata.....</u>	<u>2</u>
<u>Articolo 3 – Dichiarazione di adesione alla definizione agevolata.....</u>	<u>2</u>
<u>Articolo 4 – Effetti della definizione agevolata.....</u>	<u>3</u>
<u>Articolo 5 – Definizione agevolata degli importi oggetto di rateizzazione.....</u>	<u>3</u>
<u>Articolo 6 – Rinuncia al contenzioso pendente.....</u>	<u>3</u>
<u>Articolo 7 – Entrata in vigore.....</u>	<u>4</u>
<u>PARTE II- REGOLARIZZAZIONE OMESSI VERSAMENTI RATEALI.....</u>	<u>5</u>
<u>Articolo 1 - Oggetto del Regolamento.....</u>	<u>5</u>
<u>Articolo 2 – Oggetto della definizione agevolata.....</u>	<u>5</u>
<u>Articolo 3 – Perfezionamento della regolarizzazione.....</u>	<u>5</u>
<u>Articolo 4 – Entrata in vigore.....</u>	<u>5</u>
<u>PARTE III- REGOLARIZZAZIONE OMESSI VERSAMENTI E DICHIARAZIONI.....</u>	<u>6</u>
<u>Articolo 1 - Oggetto del Regolamento.....</u>	<u>6</u>
<u>Articolo 2 – Oggetto della definizione agevolata.....</u>	<u>6</u>
<u>Articolo 3 – Dichiarazione di adesione alla definizione agevolata.....</u>	<u>6</u>
<u>Articolo 4 – Effetti della definizione agevolata.....</u>	<u>7</u>
<u>Articolo 5 – Entrata in vigore.....</u>	<u>7</u>

## **PARTE I- DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE ENTRATE COMUNALI NON RISCOSE**

### **Articolo 1 - Oggetto del Regolamento**

1. Il presente regolamento adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 ed in attuazione dell'articolo 1, commi da 102 a 110 della legge 30 dicembre 2025, n. 199, disciplina la definizione agevolata delle entrate comunali, anche tributarie, non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzioni di pagamento di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639 e di accertamenti esecutivi di cui all'articolo 1, comma 792, legge 27 dicembre 2019, n. 160, relativamente ai seguenti tributi:

- **Imposta Municipale Propria;**
- **Tasi;**
- **Tarsu;**
- **Tari;**
- **Sanzioni del Codice della Strada;**
- **Canone Unico Patrimoniale (Occupazione suolo pubblico – Esposizione Mezzi Pubblicitari – Servizio Pubbliche Affissioni – Canone Mercatale);**
- **TOSAP;**
- **Passi Carrabili**

Nel limite dell'esclusione di qualsiasi carico affidato ad Agenzia delle Entrate – Riscossioni.

### **Articolo 2 – Oggetto della definizione agevolata**

1. **I debiti risultanti da ingiunzione di pagamento e da accertamenti, ivi compresi gli accertamenti divenuti esecutivi emessi nel periodo dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2025** possono essere estinti versando le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e cautelari e di notificazione degli atti.

2. Ai fini della definizione agevolata il debito deve risultare da una o ambedue le seguenti fattispecie:

- a) un'ingiunzione di pagamento emessa entro il 31 dicembre 2025;**
- b) un accertamento, ivi compreso un accertamento divenuto esecutivo, emesso entro il 31 dicembre 2025.**

3. Per le sanzioni amministrative, comprese quelle per violazioni del Codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie, le disposizioni del presente articolo si applicano limitatamente agli interessi, inclusi quelli di mora, alle maggiorazioni di cui all'articolo 27, sesto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689.

4. La definizione agevolata prevista dal presente articolo può riguardare il singolo debito incluso in una ingiunzione di pagamento o accertamento esecutivo.

5. Sono esclusi dalla definizione di cui al comma 1 i crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti.

### **Articolo 3 – Dichiarazione di adesione alla definizione agevolata**

1. Ai fini della definizione di cui all'articolo 2, il debitore manifesta al Comune, entro il 31 luglio 2026 la volontà di avvalersene, rendendo apposita dichiarazione, con le modalità e in conformità alla modulistica che lo stesso Comune mette a disposizione sul proprio sito internet nel termine di 15 giorni dall'approvazione del presente regolamento. In tale dichiarazione il debitore indica altresì il numero di rate nel quale intende effettuare il pagamento.

2. Il Comune, entro **60 giorni dalla** notifica ai debitori che hanno presentato la dichiarazione di cui al comma 1 l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, le modalità di pagamento, nonché l'importo delle singole rate, il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse, attenendosi ai seguenti criteri:

- a) versamento unico: entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al precedente punto 2;
- b) versamento rateale, possibile solo per importi superiori ad euro cinquecento, nel numero massimo di 36 (trentasei) rate, la prima delle quali di importo pari al 15 per cento delle somme complessivamente dovute ai fini della definizione, con scadenza al trentesimo giorno dalla ricevuta della notifica, e le restanti rate di pari ammontare, con scadenza al giorno 30 (giorno 28 nel caso di febbraio) di ciascun mese successivo;
- c) L'importo della singola rata non dovrà essere inferiore ad € 50.

3. Nel caso di versamento dilazionato in rate si applicano, a decorrere dal giorno successivo alla scadenza della prima rata, gli interessi al tasso legale.

4. Con la comunicazione di cui al comma 2, il Comune, indica anche l'eventuale diniego alla definizione agevolata, motivando il provvedimento.

### **Articolo 4 – Effetti della definizione agevolata**

1. Il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute ai fini della definizione determina, limitatamente ai debiti definibili, la revoca automatica dell'eventuale dilazione precedentemente accordata ancora in essere.

2. In caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento, superiore a 30 gg rispetto alle scadenze stabilite dell'unica rata, ovvero fino alla scadenza della rata successiva in caso di dilazionato pagamento delle somme la definizione non produce effetti. In tal caso, relativamente ai debiti per i quali la

definizione non ha prodotto effetti, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto ai fini del calcolo dell'importo complessivamente dovuto.

#### **Articolo 5 – Definizione agevolata degli importi oggetto di rateizzazione**

1. La facoltà di definizione prevista dall'articolo 2 può essere esercitata anche dai debitori che hanno già pagato parzialmente, anche a seguito di provvedimenti di dilazione emessi, le somme dovute relativamente alle ingiunzioni di pagamento ed agli accertamenti esecutivi di cui all'articolo 2, comma 2. In tal caso, ai fini della determinazione dell'ammontare delle somme da versare ai sensi dell'articolo 3, comma 2, non si tiene conto degli importi già versati a titolo di sanzioni ed interessi, compresi quelli di dilazione, che restano definitivamente acquisiti e non sono rimborsabili.

2. A seguito della presentazione della dichiarazione di cui all'articolo 3, comma 1, sono sospesi, per i debiti oggetto della domanda di definizione, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere relativamente alle rate in scadenza in data successiva alla data di presentazione della domanda di definizione.

#### **Articolo 6 – Rinuncia al contenzioso pendente**

Nella dichiarazione di cui all'articolo 3, comma 1, il debitore indica in modo esaustivo l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi in essa ricompresi e assume l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi. Il debitore deposita istanza di rinuncia al contenzioso ai sensi dell'articolo 42 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e dal 1° gennaio 2027 ai sensi dell'articolo 93 del decreto legislativo 14 novembre 2024, n. 175, nei trenta giorni successivi alla scadenza del pagamento della prima o unica rata, allegando la relativa quietanza di pagamento. La dichiarazione di volersi avvalere del beneficio della definizione agevolata, allegata all'istanza di rinuncia al ricorso, produce l'effetto di accettazione da parte del Comune della rinuncia al ricorso ed accordo tra le parti per la compensazione delle spese di lite. La mancata indicazione di giudizi in essere comporta l'inefficacia della definizione agevolata con riferimento ai carichi coinvolti. Nell'ipotesi in cui l'impugnazione

sia stata proposta dal Comune, con la presentazione della suddetta dichiarazione il debitore si impegna ad accettare, con compensazione delle spese di lite, l'atto di rinuncia che sarà depositato dal Comune medesimo, allegando la quietanza di pagamento della prima o unica rata.

1. Il mancato deposito dell'istanza di rinuncia al ricorso da parte del debitore, o la mancata accettazione della rinuncia dell'ente impositore, determina l'inefficacia della definizione agevolata con riferimento ai debiti di cui al contenzioso in questione ed i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto

dell'importo complessivamente dovuto. In siffatta ipotesi, la rinuncia dell'Ente è da intendersi sottoposta alla condizione sospensiva dell'avvenuto integrale pagamento del debito da parte del contribuente.

### **Articolo 7 – Entrata in vigore**

1. Il presente regolamento entra in vigore lo stesso giorno della sua approvazione.

## **PARTE II- REGOLARIZZAZIONE OMESSI VERSAMENTI RATEALI**

### **Articolo 1 - Oggetto del Regolamento**

1. Il presente regolamento adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 ed in attuazione dell'articolo 1, commi da 102 a 110 della legge 30 dicembre 2025, n. 199, disciplina la definizione agevolata degli omessi versamenti rateali alla data del 1° gennaio 2026.

### **Articolo 2 – Oggetto della definizione agevolata**

1. Con riferimento ai tributi comunali, sui quali sono attivate rateizzazioni, è possibile regolarizzare l'omesso o carente versamento delle rate successive alla prima, scadute alla data del 1° gennaio 2026, dovute a seguito di rateazione di:

- accertamento con adesione;
- acquiescenza ad accertamento tributario emesso entro il 31 dicembre 2019;
- acquiescenza ad accertamento esecutivo;
- reclamo o mediazione ai sensi del soppresso articolo 17-*bis*, comma 6, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

2. La regolarizzazione di cui al comma 1 può essere effettuata anche con riferimento agli importi, anche rateali, relativi alle conciliazioni di cui agli articoli 48 e 48-*bis* del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, scaduti alla data del 1° gennaio 2026.

3. La regolarizzazione di cui ai commi 1 e 2 avviene mediante il versamento integrale della sola imposta ed a condizione che non sia stata ancora notificata, alla data di pagamento della prima rata, la cartella di pagamento/ingiunzione ovvero l'atto di intimazione.

### **Articolo 3 – Perfezionamento della regolarizzazione**

1. La regolarizzazione di cui all'articolo 2 si perfeziona con l'integrale versamento di quanto dovuto entro il trentesimo giorno dalla ricevuta della notifica relativa alla situazione debitoria residuale, oppure con il

versamento di un numero massimo di 36 (trentasei) rate mensili di pari importo con scadenza della prima ovvero entro il trentesimo giorno dalla ricevuta della notifica. Sull'importo delle rate successive alla prima, sono dovuti gli interessi legali calcolati dal giorno successivo al termine per il versamento della prima rata. Non trova applicazione l'articolo 15-ter, decreto Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

2. In caso di mancato perfezionamento della regolarizzazione, non si producono gli effetti di cui all'articolo 2, comma 3, e il Comune impositore procede alla riscossione coattiva dei residui importi dovuti a titolo di imposta, interessi e sanzioni, nonché della sanzione di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, applicata sul residuo importo dovuto a titolo di imposta, nei casi in cui trova applicazione l'articolo 15-ter, decreto Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. In tale ipotesi, il titolo esecutivo o l'intimazione a adempiere devono essere notificati entro il termine di decadenza del 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di scadenza dell'ultima rata del piano dei pagamenti.

#### **Articolo 4 – Entrata in vigore**

1. Il presente regolamento entra in vigore lo stesso giorno della sua approvazione.

### **PARTE III- REGOLARIZZAZIONE OMESSI VERSAMENTI E DICHIARAZIONI**

#### **Articolo 1 - Oggetto del Regolamento**

1. Il presente regolamento adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 ed in attuazione dell'articolo 1, commi da 102 a 110 della legge 30 dicembre 2025, n. 199, disciplina la definizione agevolata:

a) degli omessi adempimenti dichiarativi e di versamento alla data del 1° gennaio 2026 relativi alla Tari di cui all'articolo 1, comma 639 e seguenti della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

#### **Articolo 2 – Oggetto della definizione agevolata**

1. Oggetto della definizione agevolata sono:

- l'omesso o carente versamento del tributo dovuto per le annualità dal 2020 al 2025;
- l'omessa o infedele dichiarazione per gli anni dal 2020 al 2025;

2. Sono esclusi dalla definizione agevolata di cui al comma 1, gli importi già oggetto di accertamento esecutivo notificato entro la data del 1° gennaio 2026, anche se non definitivo.

3. La definizione agevolata si perfeziona con il pagamento dell'importo dovuto a titolo di tassa, con esclusioni di sanzioni ed interessi nei termini di cui al successivo articolo 3, comma 2.

### **Articolo 3 – Dichiarazione di adesione alla definizione agevolata**

1. Ai fini della definizione di cui all'articolo 2, il debitore manifesta direttamente al Comune, la sua volontà di avvalersene, rendendo entro il 31 luglio 2026 apposita dichiarazione, con le modalità e in conformità alla modulistica che lo stesso Comune mette a disposizione sul proprio sito *internet* nel termine di 15 giorni dall'approvazione del presente regolamento. Unitamente alla dichiarazione di cui al periodo precedente, il debitore presenta l'eventuale dichiarazione omessa o la dichiarazione rettificativa.
2. Il Comune entro **60 giorni** notifica ai debitori che hanno presentato la dichiarazione di cui al comma 1 l'ammontare complessivo delle somme dovute per le entrate sulle quali tale indicazione è preventivamente possibile, le modalità di pagamento, nonché l'importo delle singole rate, il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse, attendendosi ai seguenti criteri:
  - a) versamento unico: entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al precedente punto 2;
  - b) versamento rateale, possibile solo per importi superiori ad euro cinquecento, nel numero massimo di 36 (trentasei) rate, la prima delle quali di importo pari al 15 per cento delle somme complessivamente dovute ai fini della definizione, con scadenza al trentesimo giorno dalla ricevuta della notifica, e le restanti rate di pari ammontare, con scadenza al giorno 30 (giorno 28 nel caso di febbraio) di ciascun mese successivo.
  - c) esclusione della compensazione con crediti tributari del debitore.
3. Nel caso di versamento dilazionato in rate si applicano, a decorrere dal giorno successivo alla scadenza della prima rata, gli interessi al tasso legale.
4. Nel caso in cui la definizione comporti l'obbligo di presentazione della dichiarazione omessa, senza alcun versamento di importi, la stessa si intende perfezionata con la presentazione della dichiarazione.
5. Con la comunicazione di cui al comma 2, il Comune indica anche l'eventuale diniego alla definizione agevolata, totale e parziale.

### **Articolo 4 – Effetti della definizione agevolata**

1. In caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento, superiore a 30 gg rispetto alle scadenze stabilite dell'unica rata, ovvero fino alla scadenza della rata successiva in caso di dilazionato pagamento delle somme la definizione non produce effetti. In tal caso, relativamente ai debiti per i quali la definizione non ha prodotto effetti, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto e l'ente procede alla notifica degli atti di accertamento nel rispetto dei termini decadenziali, di cui all'articolo 1, comma 161, legge 27 dicembre 2006, e di quelli prescrizionali.

### **Articolo 5 – Entrata in vigore**

1. Il presente regolamento entra in vigore lo stesso giorno della sua approvazione.